

## **LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI REGIONALI DELL'ORDINE**

In premessa si raccomanda ai CROAS di non rivolgere a questo Consiglio nazionale quesiti riferiti a casi singoli, con menzione delle generalità degli interessati, o comunque costruiti in modo da rendere facilmente individuabili gli interessati, perché ogni pronunciamento in questa fase costituirebbe un'interferenza nelle funzioni dello stesso Consiglio, che potrebbe conoscere della questione in sede istituzionale, a seguito di ricorso presentato dall'interessato ai sensi dell'art. 8 del DM 11 ottobre 1994, n. 615: si rischierebbe un indebito turbamento dei poteri decisori che la legge affida al Consiglio, nonché la precostituzione di un motivo di invalidità della futura eventuale decisione assunta nelle forme di legge.

| <b>TESTO NORMATIVO</b>   | <b>LINEE GUIDA</b>   |
|--|--|
| <p><b>D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169</b><br/>Art. 2.<br/>Composizione dei consigli territoriali</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:</p> <p>a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;<br/>b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;<br/>c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;<br/>d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.</p> <p>2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che é parte integrante del presente regolamento.</p> <p>3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.</p> <p>4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore</p> | <p><b>1. Numero consiglieri da eleggere</b><br/>Ai fini della individuazione del numero dei consiglieri da eleggere è necessario che il Consiglio regionale determini il numero degli iscritti alla data della indizione delle elezioni.</p> <p><b>2. Data di decadenza dalla carica</b><br/>Poiché la durata del mandato è di quattro</p> |



|   |   |
|---|---|
| <p>del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.</p> <p>5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.</p> <p><b>D.L. 29 DICEMBRE 2010 N. 225</b></p> <p>4-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi.</p>   | <p>anni dalla data di proclamazione degli eletti, ne consegue che la decadenza dei Consigli regionali è fissata al giorno precedente quello di proclamazione di quattro anni dopo (es. proclamazione 24 aprile 2013, scadenza mandato 23 aprile 2017).</p> <p><b>3. Numero di mandati</b></p> <p>Il D.L. 29 dicembre 2012 n. 225 art. 2 comma quarto septies ha modificato la durata massima dei mandati interi o parziali consecutivi in numero di tre, per i soli consiglieri in carica alla data del 27 febbraio 2011.</p> |
| <p><b>D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169</b></p> <p>Art. 3.</p> <p>Elezione dei consigli territoriali</p> <p>1. L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.</p> <p>2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.</p> <p>3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima</p> | <p><b>4. Indizione elezioni</b></p> <p>Il Consiglio deve indire le elezioni almeno cinquanta giorni prima della scadenza del mandato. Nell'esempio di cui al punto 2 le elezioni devono essere indette non dopo il 4 marzo 2017.</p>  |



votazione. L'avviso é, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. É posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

5. In prima votazione, l'elezione é valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione é valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione é valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

7. É ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore

#### **5. Pubblicazione avviso**

Il Consiglio regionale, nello stesso giorno in cui indice le elezioni, trasmette l'avviso formale agli iscritti anche al Consiglio nazionale.

#### **6. Responsabilità dei Presidenti di seggio.**

Le urne debitamente sigillate con la firma sui lembi del Presidente e del Segretario del Consiglio dell'Ordine, vengono trasmesse al Presidente di ciascun seggio che, da quel momento, ne diviene custode, provvedendo, alla chiusura del seggio, a sigillarla con firma di almeno tre componenti il seggio e conservarla all'interno di un armadio o cassetto fornito



richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale é apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

9. Durante la votazione é richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da

di apposita chiusura di sicurezza di cui deve detenere tutte le chiavi.

#### **7. Modalità di apposizione del voto**

Si rende necessario fornire agli elettori matite copiative che rendano i voti espressi indelebili sulle schede elettorali.

#### **8. Autentica firma.**

Si ricorda che le firme possono essere autenticate dal Sindaco o suo delegato, o da un notaio.

#### **9. Supplenti.**

Al fine di assicurare regolare funzionalità al seggio, si ritiene opportuno nominare anche i supplenti del segretario e dei due scrutatori, nonché predisporre bandi di selezione per raccogliere le disponibilità per tutte le figure che saranno impegnate nel seggio.



eleggere. La scheda é deposta chiusa nell'urna.

12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

14. Il seggio elettorale é aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.

16. Il seggio é chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione é eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto é eleggibile.

19. In caso di parità é preferito il candidato

## **10. Candidature**

Possono presentare la propria candidatura anche i componenti i Consigli di Disciplina che, in ipotesi di elezione, dovranno optare per un solo incarico.

E' opportuno che i Consiglieri di disciplina che decidono di candidarsi, si astengano dalla funzione disciplinare del Consiglio di Disciplina dalla data di indizione della elezioni fino alla proclamazione degli eletti.

## **11. Anzianità di iscrizione**



|  |  |
|--|--|
| <p>che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.</p> <p>20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.</p>   | <p>Per maggiore anzianità di iscrizione si intende comunque quella della prima iscrizione all'Albo, a prescindere dalle sezioni.</p> |
| <p><b>DECRETO 2 settembre 2010, n. 182</b></p> <p>Art. 1</p> <p>1. L'articolo 3 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 é sostituito dal seguente: «Art. 3 (Controllo sulla gestione patrimoniale). - 1 Presso ciascun ordine regionale o interregionale il controllo sulla gestione patrimoniale é attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel registro dei revisori contabili, eletto dall'assemblea degli iscritti all'albo con le modalità previste per l'elezione dei componenti del consiglio.</p> <p>2. L'incarico di revisore contabile ha la stessa durata del consiglio.</p> |  |